



CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

PER

**L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DELLA FORNITURA DI PRODOTTI
FARMACEUTICI URGENTI DA GROSSISTA OCCORRENTI ALL’AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

1. OGGETTO E QUANTITATIVI DELLA FORNITURA

Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di farmaci di fascia A e C dei quali l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia Autonoma di Trento (di seguito APSS) ha la necessità di approvvigionarsi prevalentemente per ragioni di urgenza non prevedibili o per soddisfare richieste non esaudibili mediante ricorso a contratti di fornitura già in essere.

L'appalto è riservato esclusivamente a soggetti grossisti in possesso dell'autorizzazione alla distribuzione all'ingrosso di medicinali prescritta dall'art. 100 del D.Lgs. n. 219 del 24/04/2006 e ss.mm.ii., il cui ambito territoriale di operatività comprenda la Provincia Autonoma di Trento.

L'appalto è suddiviso in un unico lotto, come di seguito descritto:

Lotto	Stima farmaci classe A compresi stupefacenti (prezzo al pubblico senza IVA)	Stima farmaci classe C (prezzo al pubblico senza IVA)	Importo a base d'asta (fabbisogno per 12 mesi, calcolato sui prezzi al pubblico al netto degli sconti, senza IVA)
1	78.000,00 €	33.000,00 €	79.200,00 € *

*** Con opzione aggiuntiva di pari importo per acquisti di farmaci alternativi in caso di carenze dei farmaci in utilizzo in APSS.**

Gli importi indicati si riferiscono a una stima del fabbisogno per 12 (dodici) mesi. Tali importi sono puramente indicativi, poiché basati su dati storici di consumo e indicati ai soli fini della formulazione delle offerte. Essi non sono vincolanti e garantiti ai fini contrattuali e potranno variare in base alle esigenze dell'APSS con oscillazioni al limite del + / - 20% senza che per questo l'aggiudicatario possa rivendicare il diritto a particolari compensi o a indennità di sorta.

2. LUOGO DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura ha esecuzione presso le seguenti strutture dell'APSS, dislocate sull'intero territorio della Provincia Autonoma di Trento:

- Ospedale di Trento, Largo Medaglie d'Oro, 9 – 38122 Trento;
- Ospedale di Rovereto, Corso Verona, 4 – 38068 Rovereto;
- Ospedale di Arco, Via Capitelli, 4 – 38062 Arco;
- Ospedale di Borgo Valsugana, Viale Vicenza, 9 – 38051 Borgo Valsugana;
- Ospedale di Cavalese, Via Dossi, 21 – 38033 Cavalese;
- Ospedale di Tione, Via Ospedale, 11 – 38079 Tione di Trento;
- Ospedale di Cles, Via Degasperi, 31 – 38023 Cles.

3. CARATTERISTICHE TECNICO QUALITATIVE

I farmaci devono essere conformi alle normative vigenti in campo nazionale e comunitario relative alle autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio. In particolare devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana ultima edizione e relativi aggiornamenti e ad ogni altra disposizione vigente in materia.

Le singole confezioni devono essere quelle regolarmente autorizzate dal Ministero della Sanità.

Il periodo di validità dei prodotti non deve essere inferiore ai 2/3 di quella stabilita per ciascuna specialità medicinale.

4. CONFEZIONAMENTO, ETICHETTATURA ED IMBALLAGGIO

Il fornitore deve garantire la consegna dei prodotti in confezione primaria e secondaria.

Il confezionamento e l'etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario, sia sull'imballaggio esterno. I prodotti devono essere forniti in confezione con fustella annullata in modo tale da non rendere illeggibile il codice a barre e il codice AIC anche da parte del lettore ottico.

Eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione e la data di scadenza devono essere chiaramente leggibili.

L'imballaggio esterno deve essere in materiale resistente alle manovre di carico, trasporto e scarico e deve essere idoneo a garantire sia la corretta conservazione dei farmaci, sia le condizioni di temperatura previste dalla relativa scheda tecnica, dalla monografia del farmaco e dalla monografia riportata dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei farmaci. L'imballaggio esterno deve, altresì, soddisfare le prescrizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. circa la prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, relativa alla limitazione sui carichi lombari cui sottoporre il personale di magazzino.

5. SERVIZI CONNESSI

I servizi descritti nel presente paragrafo, nonché le ulteriori attività descritte, ovvero comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, sono connessi e accessori alla fornitura del farmaco. Detti servizi sono quindi prestati dal fornitore unitamente alla fornitura medesima ed il relativo corrispettivo deve intendersi incluso nello sconto offerto in sede di gara.

Con riferimento ai termini previsti dal presente documento, laddove non diversamente e specificatamente previsto, i termini indicati devono intendersi perentori e, comunque, lavorativi, intendendosi per giorni lavorativi tutti i giorni della settimana esclusi sabato e domenica, nonché le festività.

I servizi connessi sono i seguenti:

- **trasporto;**
- **consegna.**

5.1 TRASPORTO

Durante la fase di trasporto dei farmaci devono essere garantite le condizioni di corretta conservazione previste dalla normativa europea e nazionale, nonché dalla Farmacopea Ufficiale, edizione in vigore alla data della consegna dei farmaci ed eventuali successivi aggiornamenti. Pertanto, il fornitore ovvero il corriere specializzato incaricato della consegna, deve osservare tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione dei farmaci, in conformità a quanto previsto dalle linee direttrici in materia di buona pratica di distribuzione di medicinali ad uso

umano, approvate con il D.M.S. del 6/7/1999.

In particolare, al fine di garantire il rispetto della catena del freddo, i farmaci dovranno essere trasportati in idonei contenitori termici e con mezzi idonei a **garantire il rispetto delle temperature di conservazione (ad esempio Datalogger)**. L'attestazione di conformità delle corrette condizioni di trasporto e consegna dovrà essere prodotta nella documentazione rilasciata al momento della consegna.

5.2 ORDINATIVI E CONSEGNA

Le consegne devono pervenire presso le UU.OO. di Farmacia delle sedi indicate all'art. 2 con le seguenti modalità:

OSPEDALE	GIORNO DI CONSEGNA	ORARIO ENTRO CUI EFFETTUARE L'ORDINE	ORARIO ENTRO CUI EFFETTUARE LA CONSEGNA
Trento Rovereto Arco Borgo Cavalese Tione Cles	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi	Ore 12.00	Ore 15.00 dello stesso giorno
Trento Rovereto Arco Borgo Cavalese Tione Cles	Dal lunedì al venerdì festivi esclusi	Dopo le ore 12.00	Ore 11.00 del giorno lavorativo successivo

I prodotti farmaceutici oggetto del presente appalto devono essere consegnati alle strutture dell'APSS secondo le effettive esigenze, con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità del contratto di fornitura. L'ordinativo è effettuato dall'APSS sulla base delle confezioni, applicando lo sconto offerto in sede di gara per ciascuna classe di farmaco. Il materiale ordinato, accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e descrizione del prodotto fornito, deve essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa, al magazzino dell'APSS indicato negli ordinativi trasmessi dagli uffici amministrativi deputati.

L'aggiudicatario deve consegnare i medicinali ordinati indipendentemente dall'importo, anche minimo, senza costi aggiuntivi per l'APSS. All'aggiudicatario non è consentito fissare alcun importo minimo per l'esecuzione del contratto e degli ordini.

La ditta aggiudicataria deve predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via fax che per posta elettronica certificata, via mail o attraverso il portale del Consorzio Dafne. Dovrà fornire all'APSS indirizzo mail e di posta elettronica certificata.

I prodotti devono pervenire ai magazzini dell'APSS, secondo quanto riportato nell'ordine, in perfetto stato di conservazione. In particolare quelli che devono essere mantenuti a temperatura controllata devono riportare sul collo, in posizione ben visibile, un "alert" per la temperatura di conservazione e analoga indicazione nel Documento di Trasporto (DDT).

Il fornitore deve dare garanzia, da comprovare documentalmente su richiesta dell'APSS, che gli eventuali corrieri specializzati incaricati della consegna dei farmaci effettuino il trasporto in condizioni controllate tali da rispettare le specifiche di conservazione del farmaco.

In ogni caso, il rispetto delle temperature di conservazione previste per i farmaci oggetto della fornitura, dovrà essere dimostrato tramite opportuna documentazione.

Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell'impossibilità di evadere completamente l'ordine di fornitura entro i termini sopra indicati, dovrà provvedere alla consegna di almeno un acconto sulla quantità complessiva della merce ordinata, in modo che l'acconto sia sufficiente a coprire il fabbisogno fino alla consegna del saldo, che deve avvenire entro le successive 24 ore dalla consegna dell'acconto.

Nel caso in cui il fornitore si trovasse nell'impossibilità di rispettare i predetti termini, per causa di forza maggiore documentabile, dovrà darne comunicazione scritta alla struttura che ha emesso l'ordine entro le 2 (due) ore solari successive al ricevimento dell'ordine, concordando con essa i tempi di consegna o l'eventuale prodotto sostitutivo.

Gli oneri relativi al trasporto e alla consegna dei farmaci, con ciò intendendosi ogni onere relativo ad imballaggio, trasporto, carico, scarico, consegna a livello stradale o al piano, con o senza montacarichi e qualsiasi altra attività ad essa strumentale, sono interamente a carico del fornitore che pertanto dovrà essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tali attività nel rispetto delle prescrizioni previste.

Con frequenza trimestrale il fornitore deve trasmettere all'APSS un'apposita reportistica relativa alle consegne effettuate nel trimestre antecedente. La documentazione dovrà essere inviata al Servizio Acquisti e gestione contratti all'indirizzo PEC apss@pec.apss.tn.it entro il termine del giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica.

Tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della fornitura, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva dell'APSS che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo per le proprie finalità istituzionali.

6. VERIFICHE SULLA QUALITA' DEI PRODOTTI

La presa in consegna dei beni forniti non costituisce l'accettazione definitiva della fornitura.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, per via dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avverrà con "riserva di successivo controllo".

La firma apposta per accettazione della merce non esonera l'aggiudicatario dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.

Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emergesse qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce sarà contestata e quindi respinta al fornitore, che dovrà sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della segnalazione scritta da parte dell'APSS.

In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro 2 (due) giorni lavorativi dall'invio della segnalazione da parte della Stazione appaltante, l'APSS avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui al paragrafo "Inadempimenti e Penali" e l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti.

Il materiale in eccedenza e/o non conforme contestato, anche se tolto dall'imballaggio originale, dovrà comunque essere ritirato dalla Ditta fornitrice entro 7 (sette) giorni solari dalla contestazione scritta concordando con l'APSS le modalità del ritiro; in caso contrario, l'APSS ne potrà disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri alla medesima aggiudicataria inadempiente.

Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che gli stessi prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre 7 (sette) giorni solari di deposito garantiti.

Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale incaricato dall'APSS, presentassero difetti, saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere alla loro sostituzione.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l'APSS ne darà comunicazione al fornitore ed effettuerà sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore che si sarà riconosciuto doversi attribuire al materiale stesso.

L'APSS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

7. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha la durata di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data stabilita in sede di stipulazione del contratto stesso.

Il contratto può essere rinnovato, con eventuale aggiornamento, ove ritenuto conveniente da APSS e mediante provvedimento scritto, per ulteriori anni 4 (quattro), per una durata massima complessiva di anni 9 (nove).

Tale facoltà non costituisce impegno vincolante per l'APSS, che la eserciterà a suo insindacabile giudizio, senza che l'aggiudicatario abbia nulla a che pretendere al riguardo, obbligandosi a rinunciare, sin da ora, al diritto di eseguire il contratto per tale ulteriore periodo, sia a pretese economiche o indennizzi di sorta, nel caso in cui l'APSS non intenda procedere al suddetto rinnovo.

Nel caso in cui alla scadenza del contratto l'APSS non fosse riuscita a completare le procedure di affidamento o di rinnovo, esso si intenderà prorogato per il tempo necessario alla conclusione delle procedure predette e, comunque, non oltre 6 (sei) mesi dalla sua naturale scadenza. In tal

caso il contraente è tenuto alle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni, o più favorevoli, per l'APSS.

E' previsto un periodo di prova di 6 (sei) mesi, decorrenti dalla data di avvio del contratto. Entro detto periodo, motivatamente e previo contraddittorio con l'aggiudicatario, sarà possibile recedere dal contratto, con il solo obbligo di pagamento di quanto già fornito. La Ditta aggiudicataria accetta espressamente, in caso di recesso, di derogare e rinunciare alla disciplina di cui all'art. 1671 c.c. e ss.mm.ii..

8. CONTRATTO E SPESE

La stipula del contratto avrà luogo a seguito del provvedimento di aggiudicazione nel caso di positivo riscontro delle verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti di partecipazione, fatto comunque salvo il legittimo ricorso al potere di autotutela.

La stipula avverrà in modalità elettronica, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

L'imposta di bollo verrà assolta in modalità virtuale, previo versamento all'APSS di quanto dovuto da parte dell'aggiudicatario anticipatamente alla sottoscrizione.

Nel termine perentorio indicato nella comunicazione di aggiudicazione, la ditta affidataria dovrà provvedere:

- **alla costituzione del deposito cauzionale definitivo secondo le modalità stabilite dall'art. 31 della LP 2/2016 e dagli atti di gara per l'importo indicato nella comunicazione di affidamento;**
- **all'invio della dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, riportante i dati relativi al conto corrente dedicato che sarà utilizzato per le transazioni relative al contratto ed i nominativi delle persone aventi titolo ad operare sul conto;**
- **all'invio della documentazione attestante le generalità ed i poteri del soggetto, in possesso di firma elettronica valida, autorizzato a sottoscrivere il contratto d'appalto;**
- **all'invio di ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica delle autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive presentate ai fini della gara e/o richiesta dal Capitolato speciale e relativi allegati;**
- **all'invio ogni altro documento od informazione necessari in ragione della specificità delle prestazioni oggetto di affidamento.**

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto dovranno essere immediatamente comunicate ad APSS.

Eventuali spese contrattuali (bolli e tasse di registrazione) sono a carico dell'aggiudicatario. In caso di mancato versamento di tali spese, l'APSS ha facoltà di trattenere la somma dovuta dalla cauzione, aumentandola degli interessi legali.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora venisse accertato che la ditta si trova in una delle condizioni che non le consentono la stipulazione di contratti con la pubblica amministrazione, l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta e l'APSS avrà il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione del contratto, incamerando la cauzione provvisoria. L'appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive

fornite dal soggetto aggregatore per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, il soggetto aggregatore ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

La stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La partecipazione all'appalto e la stipulazione del contratto da parte dell'Appaltatore equivalgono altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In caso di particolare urgenza, la Stazione appaltante può disporre, prima della stipula del contratto, anche nella forma della lettera commerciale, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 32, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Resta inteso che l'esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.

9. PREZZO ED ADEGUAMENTO PREZZI

Il prezzo della fornitura (percentuale di sconto offerta) s'intende offerto dall'appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

Per quanto riguarda i farmaci di fascia A e C la revisione prezzi opera automaticamente sulla base delle variazioni del prezzo di vendita al pubblico autorizzate da AIFA, fermo restando che le percentuali di sconto proposte in sede di gara, da applicare sui prezzi di vendita al pubblico senza IVA, si intendono fisse ed invariabili per tutta la durata della fornitura (compresi eventuali rinnovi).

Lo sconto offerto si intende comprensivo del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che dovrà venire addebitata sulla fattura a norma di legge.

Per l'eventuale adeguamento dei prezzi si fa riferimento alla normativa in vigore.

10. GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 e ss.mm.ii., pari al 10% dell'importo contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 e ss.mm.ii.. Per usufruire di tali riduzioni l'operatore economico segnala il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle normative vigenti.

Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo dal DPR 642/1972 e ss.mm.ii..

11. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è il Dirigente pro tempore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti dell'APSS.

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) è la dott.ssa Giulia Dusi della U.O. di Farmacia Ospedaliera Sud dell'Ospedale Santa Maria del Carmine di Rovereto. Ai sensi del comma 3 dell'art. 300 del DPR 207/2010, il DEC potrà nominare uno o più assistenti cui affidare, per iscritto, una o più delle attività di sua competenza.

12. SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

13. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.

14.

15. CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.

La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

16. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell'art. 26 della L.P. n. 2/2016 solamente nel caso in cui l'aggiudicataria abbia specificamente indicato nell'offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

La Ditta aggiudicataria non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell'art. 27 della L.P. n. 2/2016. Eventuale cessione di credito derivante dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall'APSS.

La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all'APSS il diritto all'esecuzione in danno della fornitura, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

17. INADEMPIMENTI E PENALITÀ

L'Appaltatore è soggetto all'applicazione di penali in caso di:

- **ritardi nell'esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel presente Capitolato tecnico-amministrativo;**
- **ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.**

Alla terza consegna effettuata in ritardo in un mese, si applicherà una penale di € 100,00 (cento) per singolo caso. Nel caso in cui l'ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota dei quantitativi in ritardo.

Nel caso di consegna di prodotto non conforme alle modalità indicate nel contratto, sarà dovuta, per ogni singolo prodotto non conforme, una penale da 100 Euro a 500 Euro, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Nel caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti risultati non conformi, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari all'1‰ (uno per mille) del valore dei prodotti risultati non conformi, fino a un valore massimo del 10% (dieci per cento) del valore dell'ordine emesso fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

L'applicazione delle penali avverrà previo contraddittorio con l'Appaltatore.

L'APSS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' facoltà di APSS di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal Contratto a seguito di mutamenti degli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

In particolare, l'APSS potrà, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1456 c.c. e previa comunicazione scritta al fornitore, risolvere di diritto il contratto, in tutto o in parte, nei seguenti casi:

- **nel caso di ripetuta e grave inosservanza delle clausole contrattuali;**
- **nel caso di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura;**
- **in caso di frode, di grave negligenza o di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;**
- **nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;**
- **in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati;**
- **nel caso di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari".**

La stazione appaltante in caso di inadempimento del Fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.).

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

La parte inadempiente, oltre all'immediata perdita della garanzia a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

La Ditta aggiudicataria potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità a eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 c.c.).

In caso di risoluzione del rapporto contrattuale l'APSS si riserva la facoltà di affidare la fornitura alla ditta offerente che segue nella graduatoria di merito.

Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applica l'art. 108 del DLgs 50/2016 e le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.

19. RECESSO

E' facoltà dell'APSS recedere, in tutto o in parte, e in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici, ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci.

La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip o da altri soggetti aggregatori ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e ss.mm.ii., che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.

Nei casi di recesso di cui sopra, il fornitore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni contrattualmente previste, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..

Il recesso diverrà operativo previa formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a (venti) giorni. La stazione appaltante potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

La Stazione appaltante potrà, altresì, recedere – per qualsiasi motivo – dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi per iscritto, purché tenga indenne lo stesso fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Per quanto non previsto dal presente paragrafo, si applica l'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e le disposizioni di cui al codice civile in materia di recesso del contratto.

20. TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e

assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

21. SICUREZZA – DUVRI

L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.

In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all'art. 26, commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

22. NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- 23. la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990". Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012" e ss.mm.ii.;**
- 24. la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e ss.mm.ii. e il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento" e ss.mm.ii.;**
- 25. il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;**
- 26. il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", come**

aggiornato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia e ss.mm.ii.;

27. la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;
28. il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
29. la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
30. le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato speciale, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

31. FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE

Con riferimento alle vicende soggettive dell’Appaltatore, di cui all’art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI)

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l’Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

32. ELEZIONE DI DOMICILIO DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

33. MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e ss.mm.ii., dovranno essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del CIG, del numero e della data dell'ordine di APSS. Le fatture dovranno essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine.

In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 e ss.mm.ii., le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime dovranno riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/01/2015 e ss.mm.ii..

Ai fini degli obblighi previsti dalla normativa in tema di fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, della corretta contabilizzazione e della regolarità dei pagamenti, l'aggiudicatario, si obbliga ad inserire, in corrispondenza degli elementi previsti nel tracciato il cui formato è descritto nell'allegato A al D.M. n. 55/2013 e ss.mm.ii. e nelle specifiche tecniche operative del formato della fattura del sistema di interscambio, i seguenti dati: Codice Univoco Ufficio denominato "Codice Destinatario/IPA", Codice Identificativo Gara (CIG), dati relativi al buono d'ordine/autorizzazione alla spesa (che l'APSS comunicherà in occasione dei singoli ordinativi): tali dati, se non già noti, saranno comunicati all'aggiudicatario prima dell'emissione della fattura.

Il pagamento delle forniture, per le quali non siano sorte contestazioni, sarà effettuato tramite il Tesoriere di APSS – Unicredit sede di Trento – entro il termine di sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, sul conto corrente dedicato indicato dalla ditta. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato tesoriere.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte della ditta aggiudicataria di tutte le condizioni contenute nel presente Capitolato, di tutti gli atti di gara e del contratto; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso a favore di APSS fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte della ditta aggiudicataria.

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D. Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D. Lgs. 192/2012 e ss.mm.ii., decorreranno automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D. Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii.).

Non sarà possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine) di APSS e il relativo CIG.

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di gara rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della L. 136/2010 e ss.mm.ii..

L'aggiudicatario assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come specificato nel paragrafo "Tracciabilità dei flussi finanziari" del presente Capitolato.

I pagamenti saranno subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

In conformità all'art. 31, comma 3, della Legge 9 agosto 2013, n. 98 e ss.mm.ii. (Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte di APSS, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, APSS trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto da APSS direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste per la stessa; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con raccomandata A.R., dall'APSS.

Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) riportato sull'ordine.

I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii..

Si precisa che la ditta aggiudicataria, anche qualora indichi nella dichiarazione sulla tracciabilità più conti correnti dedicati alle commesse pubbliche, dovrà individuare un solo conto da utilizzare per tutti i rapporti, presenti e futuri, instaurati con APSS, comprese le transazioni relative al contratto farmaci.

Il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alla Stazione appaltante.

Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Eventuale cessione di credito derivante dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto da APSS.

A decorrere dal 1° gennaio 2018, come istituito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 20 dicembre 2017, di concerto con il Ministero della Salute, nelle fatture elettroniche emesse nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale per acquisti di prodotti farmaceutici è fatto obbligo di indicare le informazioni relative al Codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) e al corrispondente quantitativo. Si precisa che per tali fatture è fatto divieto agli enti del Servizio sanitario nazionale di effettuare pagamenti di corrispettivi di fatture che non riportino tali informazioni.

Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

34. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta aggiudicataria è obbligata a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto pubblico e le generalità delle persone delegate a operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG assegnato che sarà indicato negli ordinativi;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente alla tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

35.

36. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si provvede all'informativa ivi indicata facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese offerenti saranno raccolti presso APAC – Agenzia Provinciale Appalti e Contratti – Provincia Autonoma di Trento per la fase di procedura di gara e presso la sede di APSS - Servizio Acquisti e gestione contratti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento alla Ditta Aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii..

I dati personali saranno conservati per una durata illimitata insieme alla documentazione relativa agli atti di gara.

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con sede in via Degasperi n. 79 a Trento a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 urp@apss.tn.it.

Il preposto al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

L'interessato per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

37. NORMATIVA ANTICORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO DI APSS

Con la sottoscrizione del contratto la Ditta aggiudicataria assume gli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta di APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art. 1, c. 9, punto e) della L. 190/2012.

In conformità a quanto stabilito dalla normativa in materia e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e attuazione della trasparenza di APSS, i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore sono obbligati a rispettare gli obblighi di condotta, per quanto compatibili, derivanti dal Codice di comportamento e dal predetto Piano, i cui documenti sono accessibili sul sito internet di APSS <https://www.apss.tn.it/documenticorruzione> (area amministrazione trasparente). L'Appaltatore si impegna a diffondere tali documenti ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nonché a vigilare sul corretto rispetto di tali obblighi.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento di APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, introdotto dal comma 42, lett. I) dell'articolo 1 della L. n. 190/2012, l'Appaltatore si impegna a non concludere e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in

qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.), per conto di APSS nei suoi confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto presso APSS. Il mancato rispetto del suddetto divieto comporta per l'Appaltatore l'esclusione dalla procedura di affidamento. Inoltre, come previsto dal c. 16 ter dell'art 53 D.Lgs. 165/2001 i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione a tale disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Si invita a prendere visione dei documenti "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'attuazione della trasparenza e del "Codice di comportamento" liberamente scaricabile dal sito Internet di APSS alla sezione "Amministrazione Trasparente"> Altri contenuti-corruzione> documenti anticorruzione> 1 documenti operativi vigenti.

38. RESPONSABILITÀ

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

39. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

40. NORMA DI CHIUSURA

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto d'appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.